

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4045 del 14/07/2025
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE 2 POZZI AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (LAVAGGIO ATTREZZATURE E ZOOTECNICO) IN COMUNE DI LUZZARA (RE). DITTA: CASEIFICIO RISORTA S.R.L. PRATICA: REPPA5527
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4198 del 14/07/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. PG.2008.0016050 del 16/01/2008 con cui Latteria Sociale Risorta Soc. Coop Agricola, c.f. 00150040350, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque sotterranee assentita con det.1607/2006 da esercitarsi mediante n. 2 pozzi come di seguito descritta:

- POZZO 1, avente profondità di m 105, ubicato nel comune di Luzzara (RE), Via Negre 73, censito al fg. 44, mapp. 108; coordinate UTM RER x:637582; y: 976910; su terreno di proprietà della concessionaria;
- POZZO 2, avente profondità di m 70, ubicato nel comune di Luzzara (RE), Via Negre 73, censito al fg. 44, mapp. 108; coordinate UTM RER x:637582; y: 976913; su terreno di proprietà della concessionaria;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 9;

PRESO INOLTRE ATTO:

- della domanda PG/2025/0051563 del 18/03/2025, con cui Caseificio Risorta S.r.l., c.f. 02442360356, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo, a seguito della compravendita dell'azienda;
- delle successive integrazioni documentali acquisite ai prot. PG/2025/0095372 del 23/05/2025 e PG/2025/0097011 del 26/05/2025 con cui Caseificio Risorta S.r.l. ha richiesto un volume di prelievo pari 3.000 mc/annui con una portata massima pari a 9 l/s per il pozzo 1 (uso igienico ed assimilati per il lavaggio delle attrezzature e dei locali della latteria) ed un volume di prelievo pari a 5.475 mc/annui con una portata massima pari a 6,5 l/s per il pozzo 2 (uso igienico ed assimilati con utilizzo zootecnico per allevamento di 1.000 suini);

DATO ATTO che quanto richiesto con domanda PG/2025/0051563 del 18/03/2025 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 146 del 04/06/2025, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalle indicazioni operative I85010 ER (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica);

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione per l'uso zootecnico (pozzo 2), pari a mc/annui 5.475, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 1.000 suini;

DATO ATTO che in data 03/06/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta a prot. n. 06/06/2025.0102540.E del 06/06/2025;

DATO ATTO che con nota prot. n. 12/06/2025.0105754.U del 12/06/2025 è stato richiesto alla Provincia di Reggio Emilia il parere di competenza, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al prot. n. 17/06/2025.0109117.E del 17/06/2025;

ACCERTATO che Latteria Sociale Risorta Soc. Coop Agricola ha costituito in data 29/03/2006 un deposito cauzionale pari a 136,7 euro e che ;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale costituito in data 29/03/2006 da Latteria Sociale Risorta Soc. Coop Agricola, può essere mantenuto, trattandosi di cambio di titolarità motivato da compravendita;

ACCERTATO INOLTRE che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 11/07/2025 la somma pari a 250,34 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito da Latteria Sociale Risorta Soc. Coop Agricola e mantenuto in favore di Caseificio Risorta S.r.l.;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione cod. pratica REPPA5527;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 di assentire a Caseificio Risorta S.r.l., c.f. 02442360356, il rinnovo con cambio di titolarità in variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica REPPA5527, da esercitarsi mediante 2 pozzi come di seguito descritta:

POZZO 1:

- avente profondità di m 105, ubicato nel comune di Luzzara (RE), Via Negre 73, censito al fg. 44, mapp. 108; coordinate UTM RER x:637582; y: 976910; su terreno di proprietà della concessionaria;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati per il lavaggio delle attrezzature e dei locali della latteria;
- portata massima di esercizio pari a l/s 9;
- volume d'acqua prelevabile pari a mc/annui 3.000;

POZZO 2:

- avente profondità di m 70, ubicato nel comune di Luzzara (RE), Via Negre 73, censito al fg. 44, mapp. 108; coordinate UTM RER x:637582; y: 976913; su terreno di proprietà della concessionaria;

- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati con utilizzo zootecnico per allevamento di 1.000 suini;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 6,5;
 - volume d'acqua prelevabile pari a mc/annui 5.475;
- 2 di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2034;
 - 3 di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 10/07/2025, registrato al prot. n. 11/07/2025.0125683.E;
 - 4 di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 387,04 euro, risultante dalla somma del canone ad uso igienico ed assimilati per il pozzo 1 (lavaggio locali ed attrezzature latteria) ed il canone ad uso igienico ed assimilati per il pozzo 2 (zootecnico);
 - 5 di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 387,04 euro;
 - 6 di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
 - 7 di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 - 8 di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - 9 di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

- 10 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 11 di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- 12 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Caseificio Risorta S.r.l., c.f. 02442360356 (cod. pratica REPPA5527).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. POZZO 1: opera di presa costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 105, ubicato nel comune di Luzzara (RE), Via Negre 73, censito al fg. 44, mapp. 108; coordinate UTM RER x:637582; y: 976910; su terreno di proprietà della concessionaria.
2. POZZO 2: opera di presa costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 70, ubicato nel comune di Luzzara (RE), Via Negre 73, censito al fg. 44, mapp. 108; coordinate UTM RER x:637582; y: 976913; su terreno di proprietà della concessionaria.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore", codice: 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. POZZO 1: la risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati, per il lavaggio delle attrezzature e dei locali della latteria. Il prelievo è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 9 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 3.000.
2. POZZO 2: la risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati, con utilizzo zootecnico per allevamento di 1.000 suini. Il prelievo è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 6,5 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 5.475.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per

il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 387,04 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata in riferimento al POZZO 2, ed a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo di misurazione dei volumi derivati dal POZZO 1. I risultati rilevati per entrambi i pozzi, dovranno essere caricati entro il 31 gennaio di ogni anno sull'apposito “Portale Demanio Idrico”, messo a disposizione dall'amministrazione concedente. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
5. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
6. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione

concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

7. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai

sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.